



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo n°7 - Tel 0722 78106 - 78225 fax 78544

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 data 03-05-2017	OGGETTO: TASI. Conferma Aliquote anno 2017.
---------------------------------------	--

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **tre** del mese di **maggio** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei signori:

LATTANZI ALFONSO	Presente	Sindaco
SILVI MARCHINI STEFANO	Presente	Vice Sindaco
ROSSI GUALBERTO	Presente	Consigliere
POMPEI ILENIA	Presente	Consigliere
FERRANTE SABRINA	Presente	Consigliere
GENTILI MATHIAS	Assente	Consigliere
SEVERINI CHIARA	Presente	Consigliere
CONTADINI LUCA	Presente	Consigliere
ACQUAVIVA AMOS	Assente	Consigliere
GABRIELLI GIUSEPPE	Presente	Consigliere
PIDALA' MARIA	Presente	Consigliere

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessore esterno:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a) del Decr. Legisl. n° 267 del 18.08.2000), il SEGRETARIO COMUNALE ANNA VITALI.

La seduta è Pubblica ed aperta agli interventi dei rappresentanti degli Organi Istituzionali presenti.

Nominati gli scrutatori

FERRANTE SABRINA

CONTADINI LUCA

PIDALA' MARIA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: Approvazione Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO, su iniziativa del Sindaco:

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- Richiamata la legge di stabilità per l'anno 2017;

Visto che in base alla sopracitata legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI ha apportato le seguenti modifiche::

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8 , A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"

Visto che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili ~~per~~ anno 2016;

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

- Richiamato il regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.09.2014, modificato nel 2016 nella parte relativa all'abitazione principale in base al quale: scaturisce per il contribuente l'obbligo di versamento dell'imposta dovuta in 2 rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre;

Valutato che, al fine di assicurare parte della copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili relativi a:

- servizi di manutenzione strade;
- manutenzione verde pubblico;
- illuminazione pubblica, il cui importo stimato in circa € 165.000,00, risulta quindi obbligatorio ed indispensabile confermare anche per l'anno 2017 le seguenti aliquote TASI:

1) aliquota TASI nella misura del 1 per mille per tutte le categorie di immobili, ad esclusione dell'abitazione principale, e degli impianti fotovoltaici a terra, già gravati dell'aliquota massima IMU del 10,60 per mille:

2) il detentore non possessore dell'immobile è obbligato al pagamento nella misura del 10% della TASI complessivamente dovuta, calcolata in base alle condizioni del titolare del diritto reale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1) di determinare la TASI nella misura dell'1 per mille per tutte le categorie di immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e degli impianti fotovoltaici a terra già gravati dell'aliquota massima IMU del 10,60 per mille, includendo invece le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **A1, A8 e A9**);

2) Di determinare l'aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per:

- unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado. La legge di stabilità del 2016 disponeva "A partire dal 1 gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".

In tal caso la percentuale a carico del proprietario dell'immobile (unico obbligato al pagamento dell'imposta) è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

3) il detentore non possessore dell'immobile è obbligato al pagamento nella misura del 10% della TASI complessivamente dovuta, calcolata in base alle condizioni del titolare del diritto reale;

4) il versamento dell'imposta dovuta in 2 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre 2017.

5) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 52.770,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€.	53.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€.	/
SPESE MANUTENZIONE STRADE(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti)	€.	74.500,00
TOTALE	€.	<u>127.500,00</u>

che comporta una copertura di spesa dei servizi indivisibili del 41,38 %

1. di inviare la relativa deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque nei modi previsti dalla normativa vigente;
2. di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto: si esprime parere Favorevole

Lì 27-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Danilo Guerra

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto: si esprime parere Favorevole

Lì 27-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
F.to Danilo Guerra

Il Sindaco Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n.5 dell'o.d.g. della seduta.
E' lo stesso che illustra la proposta di deliberazione allegata, e pone in discussione l'argomento.
Terminata l'illustrazione, non essendoci interventi, il Sindaco Presidente pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata ;
Udita l'illustrazione del Sindaco;
Con voti favorevoli 7 e n. 2 astenuti (il gruppo di minoranza) espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con identica votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134-4° comma del D.Lgs.n.267/00.-

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to ALFONSO LATTANZI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNA VITALI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi dal 18-05-2017 al 02-06-2017 (art. 124 del Decr. Legisl. n° 267/2000);

E' copia conforme all'originale.

Lì 18-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guerra Danilo

ESECUTIVITA'

Il presente atto:

E' stato Dichiarato immediatamente eseguibile il 03-05-2017

E' divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL RESP: DEL SERVIZIO
F.to Guerra Danilo
